

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3343-A-bis

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FIANO, CIMBRO, VERINI, ALBANELLA, AMATO, ARGENTIN, AR-
LOTTI, BLAŽINA, BONOMO, BRAGA, BRANDOLIN, CANI, CAPONE,
CARRESCIA, CASATI, CENNI, COSCIA, CRIVELLARI, DE MARIA, D'OT-
TAVIO, DI SALVO, FEDI, FERRARI, FERRO, FIORIO, KRONBICHLER,
CINZIA MARIA FONTANA, FREGOLENT, GADDA, GARAVINI, GASP-
RINI, GHIZZONI, GIACOBBE, GRASSI, GRIBAUDO, IACONO, LA MARCA,
LACQUANITI, LAFORGIA, LATTUCA, LODOLINI, ANDREA MAESTRI,
MALPEZZI, MANFREDI, MANZI, MARCHI, MELILLA, META, MIN-
NUCCI, MONGIELLO, MORANI, MORETTO, MURA, NACCARATO, NARDI,
NARDUOLO, PAGANI, GIUDITTA PINI, PORTA, PRINA, ROMANINI,
GIOVANNA SANNA, SBROLLINI, SCHIRÒ, SCUVERA, SENALDI, TER-
ROSI, TULLO, VICO, ZAMPA, ZAN**

Introduzione dell'articolo 293-*bis* del codice penale, concernente il
reato di propaganda del regime fascista e nazifascista

Presentata il 2 ottobre 2015

(Relatore di minoranza: **FERRARESI**)

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che giunge all'esame dell'Assemblea, nel testo approvato dalla II Commissione, intende introdurre nel codice penale il nuovo reato « di propaganda del regime fascista e nazifascista », che opera in maniera supplementare — ma non complementare o sussidiaria, come peraltro stigmatizzato nel parere approvato dalla I Commissione — alle fattispecie di reato già ben delineate dalla legge n. 645 del 1952 (« legge Scelba »), in merito alla divieto di apologia e manifestazioni fasciste, e dalla legge n. 205 del 1993, di conversione del decreto-legge n. 122 del 1993 (« legge Mancino »), sul contrasto di ogni forma di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa.

La norma riconduce pertanto nell'alveo del penalmente rilevante anche condotte meramente elogiative, o estemporanee, che, pur non essendo volte alla riorganizzazione del disciolto partito fascista, siano chiara espressione della retorica di tale regime, o di quello nazionalsocialista tedesco. In esse sono ricomprese, oltre alla gestualità, anche la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti immagini tipiche della simbologia fascista e nazifascista. Secondo i proponenti, la nuova fattispecie consentirebbe di colpire condotte che, individualmente considerate, « possono sfuggire » alle normative vigenti ed essere escluse dall'ambito sanzionatorio della citata legislazione. Ciò in ragione di un orientamento giurisprudenziale che, nelle non condivisibili valutazioni poste alla base della proposta in esame, apparirebbe non univoco e renderebbe quindi necessario un intervento per assicurare un maggior grado di automatismo nell'applicazione di sanzioni in presenza di taluni comportamenti.

In concreto, la nuova fattispecie, che verrebbe introdotta nel codice penale tramite l'inserimento del nuovo articolo 293-bis, punisce con la reclusione da sei mesi a due anni « chiunque propagandi le immagini o i contenuti propri del partito fascista

o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiami pubblicamente la simbologia o la gestualità », mentre per l'aggravante « derivante dall'aver commesso il fatto attraverso strumenti telematici o informatici » si prevede l'aumento di un terzo della pena. Salvo che, grazie all'approvazione di un emendamento del MoVimento 5 Stelle volto a realizzare un minimo ed indispensabile coordinamento con la vigente normativa, « il fatto costituisca più grave reato ».

Ebbene, va subito detto che il testo all'esame dell'Assemblea, se pur con intenti astrattamente condivisibili, introduce una norma che contraddice la prevalente giurisprudenza, dando luogo a misure potenzialmente e sostanzialmente arbitrarie o liberticide, che mal si coordinano con la vigente normativa « anti-fascista ». Più opportuno sarebbe dunque stato, ove ritenuto necessario e come disposto da alcuni emendamenti a mia firma, aggiornare i contenuti delle citate leggi « Scelba » e « Mancino », invece che affiancarvi, nel codice penale, ulteriori fattispecie di reato che ne duplicano maldestramente i contenuti.

Plurimi, infatti, sono stati gli interventi della Corte costituzionale e consistente l'elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte di cassazione in merito al perimetro di applicazione dei reati di apologia del fascismo e di manifestazioni fasciste. Interventi che avrebbero potuto guidare l'estensore della proposta in esame verso la formulazione di un testo che evitasse di mortificare l'indispensabile apprezzamento delle circostanze da parte del giudice, chiamato a decidere sulla liceità di condotte dai profili particolarmente delicati.

La compatibilità dei suddetti reati con il principio di libera manifestazione del pen-

siero è stata infatti più volte affermata nel presupposto che assumano rilievo penale esclusivamente le condotte poste in essere in condizioni di pubblicità tali da rappresentare un concreto tentativo di raccogliere adesioni ad un progetto di ricostituzione del partito fascista (Corte costituzionale, sentenze n. 1 del 1957 e n. 74 del 1958).

La relazione tra la condotta ed il concreto pericolo di riorganizzazione del partito fascista, poi, rappresenta anche la garanzia del rispetto del principio di offensività della condotta stessa. Rileva, dunque, non la semplice manifestazione del pensiero, in forma meramente elogiativa, o attraverso gestualità tipica, come il saluto romano, ma un'attività che sia in qualche modo prodromica, e comunque idonea, a creare un concreto pericolo di ingenerare consensi ed adesione all'ideologia fascista e antidemocratica. Nello stesso senso si è recentemente espressa la Suprema Corte di cassazione (Cassazione penale, sezione I, sentenza n. 37577 del 2014), chiarendo che « non è la manifestazione esteriore in quanto tale ad essere oggetto di incriminazione, bensì il suo venire in essere in condizioni di pubblicità tali da rappresentare un concreto tentativo di raccogliere adesioni ad un progetto di ricostituzione ».

Ciò ha correttamente determinato, ad esempio in ordine alla punibilità del « saluto romano », pronunciamenti di senso diverso da parte dei giudici di merito, con sentenze che, a seconda dei casi, hanno condotto alla condanna o all'assoluzione degli imputati, senza arbitrari automatismi.

La struttura del reato introdotto dal testo in esame, invece — come correttamente osservato dai rappresentanti dell'Unione camere penali nel corso della loro audizione informale presso la II Commissione —, privata della sua relazione con il pericolo concreto di riorganizzazione del partito fascista, si presenterebbe come una fattispecie di pura condotta, dunque di pericolo presunto, e possiederebbe capacità applicativo-repressive indeterminabili, anche in relazione all'attivabilità d'ufficio dello strumento penale ed alla non univocità

interpretativa di termini quali « propaganda », « ideologia », « simbologia », « gestualità ». Il previsto ampliamento dell'area del penalmente rilevante anche a mere forme di manifestazione del pensiero e l'anticipazione della soglia di punibilità alla sola produzione o commercializzazione di beni raffiguranti immagini del regime per esclusivi scopi commerciali, perdendo ogni relazione con il fine di ricostituzione del partito fascista, si pone, dunque, in evidente contrasto con i principi sopra richiamati. Non si può affermare, infatti, che colui che vende oggetti che si riferiscono al fascismo — o ad altri regimi dittatoriali seppur non considerati dalla XII disposizione transitoria della Costituzione — sia antidemocratico e che quindi stia facendo una pericolosa propaganda sovversiva. Si tratta, più banalmente, di commercio, magari discutibile, ma da sottoporsi alle « leggi del mercato » piuttosto che al diritto penale.

Il rischio, non trascurabile, è che peraltro l'eventuale entrata in vigore della nuova fattispecie di reato, nella parte in cui non si pone in contrasto con i dettami della Costituzione, determini — come rilevato dal ricordato parere della I Commissione — ampie aree di sovrapposibilità della stessa con le fattispecie già punite dalla legge, generando confusione nell'ordinamento ed una potenziale inapplicabilità delle norme che si vogliono oggi approvare.

In conclusione, è indispensabile ribadire che la critica nei confronti del provvedimento in titolo è stata responsabilmente e doverosamente preceduta dalla presentazione in Commissione di merito di alcune proposte emendative, una delle quali approvata, finalizzate anche a migliorarne i contenuti secondo i profili esposti e, al contempo, a offrire soluzioni più consone all'obiettivo di contrastare la propaganda nazifascista. Si auspica che l'Assemblea, nella sua interezza, possa valutare i contenuti degli emendamenti che saranno presentati, volti a garantire che l'intervento legislativo sia effettivamente utile al Paese.

Vittorio FERRARESI,
Relatore di minoranza.



17PDL0053290